

scalchi, Soda, Squeglia, Tolotti, Vigni, Villetti, Adduce, De Luca, Mazzarello, Rognoni, Susini, Pasetto, Di Gioia, Lucidi.

*Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 5, sopprimere il secondo e terzo periodo.*

**\*\* 28. 32.** (ex 26. 49.) Ruggieri.

*Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 5, sopprimere il secondo e terzo periodo.*

**\*\* 28. 33.** (ex \*26. 81.) Intini, Villetti, Buemi.

*Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 5, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti:* Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, stabilisce con decreto, entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, i criteri ed i limiti per la partecipazione alle gare delle società, per la gestione del servizio e per la gestione delle reti di cui al comma 1 punto 3 del presente articolo, che direttamente o indirettamente gestiscono a qualunque titolo in Italia o all'estero i servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto. Sono ammessi a partecipare alle gare i soggetti che correntemente gestiscono servizi pubblici locali in concessione ed in conformità a quanto disposto dal presente testo unico. Queste società possono partecipare alle gare ad evidenza pubblica bandite nel periodo tra l'entrata in vigore della presente legge e l'emissione del previsto decreto a condizione che la loro quota, singola o cumulata, non sia di controllo.

**28. 99.** (ex 26. 186.) Angelino Alfano, Giudice.

*Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 5, secondo periodo, sostituire le parole:* Non sono ammesse *con le seguenti:* Non sono

ammessi a partecipare i soggetti affidatari di cui al precedente comma 3, lettera b) e.

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.**

**28. 35.** (ex 26. 56.) Ruggieri.

*Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 5, secondo periodo, dopo le parole:* non ad evidenza pubblica *aggiungere le seguenti:* iniziati successivamente alla data definita nel regolamento di cui al comma 11.

**28. 100.** (ex 26. 171.) Alberto Giorgetti, Saglia.

*Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 5, secondo periodo, dopo le parole:* non ad evidenza pubblica *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione dei servizi pubblici cui la stessa gara pubblica si riferisce.

**28. 36.** (ex 26. 116.) Sgobio, Pistone.

*Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 5, secondo periodo, dopo le parole:* ad evidenza pubblica *aggiungere le seguenti:* a decorrere dal 1° gennaio 2012.

**Seguono compensazione del Gruppo Lega Nord Padania.**

**28. 101** (ex 26. 151.) Parolo, Guido Dussin, Pagliarini, Sergio Rossi.

*Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 5, secondo periodo, dopo le parole:* ad evidenza pubblica; *aggiungere le seguenti:* tale esclusione non opera in sede di prima generale applicazione sul territorio nazionale, a condizione che l'ambito territoriale di riferimento delle singole aziende gestito in virtù di un affidamento diretto sia esso stesso messo a gara. L'esclusione altresì non è operante nel caso di un'anticipazione da parte delle singole regioni o degli enti locali dei termini di scadenza generale delle concessioni in essere;

**28. 37.** (ex 26. 94.) Duca, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Raffaldini, Rognoni, Panattoni, Susini, Tidei, Pasetto, Di Gioia.

*Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: affidatari fino alla fine del comma con le seguenti:* di cui al comma 3. Tale divieto non opera limitatamente alle gare che hanno ad oggetto i servizi già espletati dalle società concorrenti e si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonché alle società controllate o collegate con queste ultime. La gara è aggiudicata sulla base del migliore livello di qualità e sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale, presentati dalle imprese concorrenti. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio.

\* **28. 38.** (ex 26. 75 e 1984/I/26. 5.) Fioroni, Lusetti, Milana, Soda.

*Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: affidatari fino alla fine del comma con le seguenti:* di cui al comma 3. Tale divieto non opera limitatamente alle gare che hanno ad oggetto i servizi già espletati dalle società concorrenti e si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonché alle società controllate o collegate con queste ultime. La gara è aggiudicata sulla base del migliore livello di qualità e sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale, presentati dalle imprese concorrenti. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio.

\* **28. 39.** (ex \*26. 135.) De Brasi, Lulli.

*Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: affidatari fino alla fine del comma, con le seguenti:* di cui al comma 3. Tale divieto non opera limitatamente alle gare che

hanno ad oggetto i servizi già espletati dalle società concorrenti e si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonché alle società controllate o collegate con queste ultime. La gara è aggiudicata sulla base del migliore livello di qualità e sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale, presentati dalle imprese concorrenti. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio.

\* **28. 102** (\*26. 20.) Osvaldo Napoli, Galvagno.

*Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 5, sopprimere il terzo periodo.*

\*\* **28. 103** (ex \*26. 37) Alberto Giorgetti, Saglia.

*Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 5, sopprimere il terzo periodo.*

\*\* **28. 40.** (ex \*26. 92.) Duca, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Raffaldini, Rognoni, Panattoni, Susini, Tidei, Pasetto, Di Gioia.

*Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 5, sostituire il terzo periodo con il seguente:* Il divieto di cui al presente comma non si applica alle imprese e società che abbiano acquisito partecipazioni in società operanti in affidamento diretto ai sensi dell'articolo 116 a seguito di procedure ad evidenza pubblica.

**28. 104** (ex 26. 179.) Giudice.

*Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 5, terzo periodo, sopprimere le parole: o collegate, alle loro controllanti, nonché alle società controllate o collegate da quest'ultime.*

**Seguono compensazione del Gruppo Misto-Verdi.**

**28. 41.** (ex 26. 166.) Lion.

*Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 5, terzo periodo, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: o collegate.*

**28. 105** (ex 26. 176.) Alberto Giorgetti, Saglia, Mazzocchi.

*Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 5, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: Le esclusioni dalla partecipazione alle gare di cui ai precedenti periodi non si applicano a quelle società che, pur rientrando nelle fattispecie previste per la non ammissione, abbiano conseguito utili certificati di bilancio nell'ultimo triennio precedente l'indizione delle gare, siano in possesso della certificazione di qualità secondo gli standard comunitari, oppure siano risultate aggiudicatarie di altri servizi pubblici locali a seguito di procedure concorsuali ad evidenza pubblica ».*

\* **28. 135.** (ex 26.190. e ex 1984/IX/ 26.7.) Duca.

*Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 5, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: Le esclusioni dalla partecipazione alle gare di cui ai precedenti periodi non si applicano a quelle società che, pur rientrando nelle fattispecie previste per la non ammissione, abbiano conseguito utili certificati di bilancio nell'ultimo triennio precedente l'indizione delle gare, siano in possesso della certificazione di qualità secondo gli standard comunitari, oppure siano risultate aggiudicatarie di altri servizi pubblici locali a seguito di procedure concorsuali ad evidenza pubblica ».*

\* **28. 106** (ex \*26. 156. e ex 1984/IX/ 26. 7.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, De Laurentiis.

*Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 5, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: Tra i criteri per la valutazione dell'offerta deve essere compreso il piano di riutilizzo del personale dipendente non dirigente del gestore uscente; detto piano*

prevede l'applicazione del trattamenti economici e normativi previsti dal contratto collettivo di settore ed esplicita il modello di organizzazione del lavoro.

**28. 42.** (ex 26. 100.) Innocenti, Pennacchi, Cordoni, Gasperoni.

*Al comma 1, capoverso Art. 113, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Alla scadenza del periodo di affidamento delle gare di cui al comma 5, ed in esito alla successiva gara di affidamento, le eventuali dotazioni patrimoniali sono trasferite al nuovo gestore del servizio con indennizzo al precedente gestore pari al valore di stima basato sul valore di mercato al termine dell'affidamento stesso.

*Conseguentemente, al comma 9, sopprimere l'ultimo periodo.*

**28. 107** (ex 26. 103.) Osvaldo Napoli, Galvagno.

*Al comma 1, capoverso Art. 113, sopprimere il comma 8.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Socialisti Democratici italiani.**

**28. 43.** (ex 26. 82.) Intini, Villetti, Buemi, Albertini.

*Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 8, primo periodo, sostituire le parole da: con le società fino a: di gara con le seguenti: con i soggetti titolari della erogazione del servizio e della gestione delle reti e degli impianti, sono regolati da contratti di servizio.*

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

**28. 44.** (ex 26. 57.) Ruggieri.

*Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 8, primo periodo, dopo le parole: società di*

erogazione del servizio *aggiungere le seguenti*: , ove esso non avvenga in regime di concorrenza.

**28. 108** (ex 26. 102.) Osvaldo Napoli, Galvagno.

*Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 8, primo periodo, sopprimere le parole: allegati ai capitolati di gara.*

**28. 109** (ex 26. 36.) Alberto Giorgetti, Saglia.

*Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 8, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , la gratuità dei servizi per definite categorie sociali e, almeno, il mantenimento, per l'intera durata del contratto stesso, dei livelli occupazionali esistenti all'atto della stipula dello stesso.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione comunista.**

**28. 45.** (ex 26. 200.) Russo Spina, Giordano, Mascia.

*Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 8, sostituire il secondo periodo con le seguenti parole: nel rispetto degli indirizzi approvati dall'ente locale.*

**28. 46.** (ex 26. 110.) Sgobio, Pistone.

*Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 8, secondo periodo, dopo le parole: organi indicati aggiungere le seguenti: dalla legge o.*

\* **28. 110** (ex \*26. 21) Osvaldo Napoli, Galvagno.

*Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 8, secondo periodo, dopo le parole: organi indicati aggiungere le seguenti: dalla legge o.*

\* **28. 48.** (ex \* 26. 134. e \*26. 117.) De Brasi, Innocenti, Lulli.

*Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 8, secondo periodo, dopo le parole: organi indicati aggiungere le seguenti: dalla legge o.*

\* **28. 49.** (ex 26. 76 e 1984/I/26. 6) Lusetti, Fioroni, Soda.

*Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 9, primo periodo, sostituire le parole: può cedere con le seguenti: deve cedere.*

**28. 111** (ex 26. 185.) Angelino Alfano, Giudice.

*Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 9, primo periodo, sostituire le parole da: in tutto o in parte fino alla fine del periodo con le seguenti: parte della propria partecipazione nelle società erogatrici di servizi.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti italiani.**

**28. 50.** (ex 26. 112.) Sgobio, Pistone.

*Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: in tutto o in parte.*

**28. 112.** (ex 26. 180.) Giudice.

*Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 9, sostituire le parole da, al primo periodo: di controllo fino a, all'ultimo periodo: indennizzo al precedente gestore con le seguenti: nelle società erogatrici di servizi. Tale cessione implica la revoca immediata dell'affidamento diretto e l'obbligo per l'ente locale di procedere non oltre sei mesi all'espletamento di una gara ai sensi del precedente comma 4. Fino al termine delle procedure di gara, resta fermo l'obbligo del gestore di garantire in ogni caso l'erogazione dei servizi. Alla scadenza del periodo di affidamento, gli eventuali trasferimenti di dotazioni patrimoniali al nuovo gestore del servizio comportano la corresponsione a quello precedente di un indennizzo.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti italiani.**

**28. 51** (ex 26. 111.) Sgobio, Pistone.

*Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 9, primo periodo, sostituire le parole da: di controllo nelle società fino alla fine del secondo periodo con le seguenti: nelle società erogatrici di servizi. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere.*

\* **28. 113** (ex \* 26. 22.) Osvaldo Napoli, Galvagno.

*Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 9, primo periodo, sostituire le parole da: di controllo nelle società fino alla fine del secondo periodo con le seguenti: nelle società erogatrici di servizi. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere.*

\* **28. 52.** (ex \*26. 133.) De Brasi, Lulli.

*Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 9, primo periodo, sostituire le parole da: di controllo nelle società fino alla fine del secondo periodo con le seguenti: nelle società erogatrici di servizi. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere.*

\* **28. 53.** (ex 26. 83.) Fioroni, Lusetti, Milana.

*Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: di controllo.*

**28. 54.** (ex 26. 97.) Duca, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Raffaldini, Rognoni, Panattoni, Susini, Tidei, Pasetto, Di Gioia.

*Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: entro i seguenti termini: a) due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge per le società di capitali;*

*b) tre anni per le aziende speciali; c) quattro anni per tutte la gestione in economia.*

**28. 114.** (ex 26. 183.) Angelino Alfano, Giudice.

*Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 9, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nelle modalità di affidamento l'ente locale può prevedere di poter esercitare, in caso di delibere della società aventi effetti rilevanti sul proprio territorio, un diritto di veto, in base a deliberazione consiliare, non subordinato all'entità della sua partecipazione azionaria.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.**

**28. 55.** (ex 26. 69.) Fioroni.

*Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 9, secondo periodo, sopprimere le parole da: e consente fino alla fine del periodo.*

\***28. 56.** (ex \*26. 98.) Pasetto, Di Gioia, Duca, Adduce, De Luca, Mazzarello, Raffaldini, Rognoni, Susini.

*Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 9, secondo periodo, sopprimere le parole da: e consente fino alla fine del periodo.*

\* **28. 57.** (ex 26. 16 e 26. 10) Michele Ventura, Olivieri, Vianello, De Brasi, Tidei, Sereni, Abbondanzieri, Albertini, Albonetti, Amici, Battaglia, Bellillo, Bielli, Boselli, Bova, Buemi, Calzolaio, Capitelli, Carboni, Carli, Cazzaro, Cento, Ceremigna, Chiaromonte, Chiti, Cialente, Ciani, Coluccini, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Detomas, Di Gioia, Diliberto, Duca, Fioroni, Galeazzi, Gambini, Gasperoni, Giacco, Grignaffini, Grotto, Innocenti, Intini, Leoni, Maran, Raffaella Mariani, Panattoni, Pappaterra, Pistone, Quartiani, Raffaldini, Rava, Rizzo, Rocchi, Rossiello, Ruggia, Sandi, Sgobio, Siniscalchi, Soda, Squeglia, Tolotti, Vigni, Villetti, Lucidi.

*Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 9, secondo periodo, sostituire le parole da: e consente fino alla fine del periodo con le seguenti: sul regime di proprietà delle reti e degli impianti.*

**28. 115.** (ex 26. 35.) Alberto Giorgetti, Saglia.

*Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 9, secondo periodo, dopo le parole: e consente alle società aggiungere le seguenti: , anche in deroga al divieto di cui al comma 5.*

#### **Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore**

**28. 116.** (ex 26. 157.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

*Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: la partecipazione ad con le seguenti: la partecipazione alle gare per la gestione di.*

**28. 58.** (ex 26. 96.) Duca, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Raffaldini, Rognoni, Panattoni, Susini, Tidei, Pasetto, Di Gioia.

*Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 9, secondo periodo, sostituire la parola: industriali con la seguente: imprenditoriali.*

**28. 117.** (ex 26. 158.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

*Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 9, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, stabilisce con lo stesso decreto di cui al comma 5, i limiti e le caratteristiche delle quote di partecipazione nelle società di erogazione dei servizi degli enti locali e degli altri soggetti partecipanti, che gestiscono a qualsiasi titolo,*

*direttamente o indirettamente, in Italia o all'estero, servizi pubblici locali in virtù di procedure non ad evidenza pubblica.*

**28. 118.** (ex 26. 182.) Angelino Alfano, Giudice.

*Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 9, terzo periodo, dopo le parole: sono trasferite al nuovo gestore aggiungere le seguenti: del servizio di gestione di reti ed impianti previsto dal comma 3.*

**28. 119.** (ex 26. 32.) Alberto Giorgetti, Saglia.

*Al comma 1, capoverso Art. 113 comma 9, terzo periodo, sostituire le parole: al precedente gestore pari al valore di stima basato sul valore di mercato al termine dell'affidamento stesso con le seguenti: calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni e nei contratti in essere o, in assenza, secondo i criteri di cui all'articolo 24 del regio-decreto 15 ottobre 1925, n. 2578.*

**28. 120.** (ex 26. 33.) Alberto Giorgetti, Saglia.

*Al comma 1, capoverso Art. 113, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

*9-bis. A titolo di rimborso relativo all'ammortamento e alle spese derivanti dall'usura delle reti, qualora non si rilevino colpa o dolo da parte dei gestori, le società di capitali di cui al comma 4 sono tenute a versare agli enti locali titolari di dette reti un indennizzo aggiuntivo pari al tre per cento dell'ammontare complessivo del contratto di affidamento.*

**28. 59.** (ex 26. 199.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

*Al comma 1, capoverso Art. 113, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

*9-bis. Nei casi di cui al comma 9, nelle modalità di affidamento l'ente locale può*

prevedere che, in materia di delibere della società aventi effetti rilevanti sul proprio territorio, siano preventivamente consultati i consumatori e gli utenti attraverso le loro associazioni.

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.**

**28. 60.** (ex 26. 44.) Fioroni.

*Al comma 1, capoverso Art. 113, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. Nelle modalità di affidamento l'ente locale può prevedere che, in caso di delibere della società aventi effetti rilevanti sul proprio territorio, possa esercitare un diritto di veto, in base a deliberazione consiliare, non subordinato all'entità della sua partecipazione azionaria.

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.**

**28. 61.** (ex 26. 45.) Fioroni.

*Al comma 1, capoverso Art. 113, dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

9-bis. Nei casi in cui, in relazione alla applicazione dei commi precedenti, debbano avvenire separazioni societarie di società partecipate dall'ente locale, viene salvaguardata l'occupazione nei suoi livelli antecedenti le eventuali separazioni societarie anche con passaggio del personale previo suo assenso.

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.**

**28. 62.** (ex 26. 51.) Ruggieri.

*Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 10, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* ed alle loro unioni, indipendentemente dal numero degli abitanti.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti italiani.**

**28. 63.** (ex 26. 113.) Sgobio, Pistone.

*Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 10, sostituire il secondo periodo con il seguente:* Tali comuni possono gestire in economia o attraverso consorzi, convenzioni, società di capitali controllate dai medesimi comuni cui possono essere affidate direttamente tali attività o imprese idonee da individuarsi mediante procedura ad evidenza pubblica.

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.**

**28. 64.** (ex 26. 58.) Ruggieri.

*Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 10, secondo periodo, dopo le parole:* di rilevanza industriale a mezzo, *aggiungere le seguenti:* di società di capitali individuate attraverso gara pubblica ovvero.

**Seguono compensazione del Gruppo Misto-Verdi.**

**28. 65.** (ex 26. 167.) Lion.

*Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 10, secondo periodo, sopprimere le parole da:* a mezzo di società di capitali *fino alla fine del comma.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione comunista.**

**28. 66.** (ex 26. 198.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

*Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 10, sopprimere il terzo e il quarto periodo.* Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

**28. 67.** (ex 26. 59.) Ruggieri.

*Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 11, primo periodo, sostituire le parole da:* sentite le *fino a:* n. 281 *con le seguenti:* d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 23 agosto 1997, n. 281 e sentito il parere

delle competenti Commissioni parlamentari e delle Autorità indipendenti di settore.

**28. 68.** (ex 26. 99.) Duca, Pasetto, Di Gioia, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

*Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 11, primo periodo, sostituire le parole: di settore e con le seguenti: di settore, d'intesa con.*

**28. 69.** (ex 26. 15, 26. 10 e 26.119.) Michele Ventura, Olivieri, Vianello, De Brasi, Tidei, Sereni, Abbondanzieri, Albertini, Albonetti, Amici, Battaglia, Bellillo, Bielli, Boselli, Bova, Buemi, Calzolaio, Capitelli, Carboni, Carli, Cazzaro, Cento, Ceremigna, Chiaromonte, Chiti, Cialente, Ciani, Coluccini, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Detomas, Di Gioia, Diliberto, Duca, Fioroni, Galeazzi, Gambini, Gasperoni, Giacco, Grignaffini, Grotto, Innocenti, Intini, Leoni, Maran, Raffaella Mariani, Panattoni, Pappaterra, Pistone, Quartiani, Raffaldini, Rava, Rizzo, Rocchi, Rossiello, Ruggia, Sandi, Sgobio, Sini-scalchi, Soda, Squeglia, Tolotti, Vigni, Villetti, Lucidi.

*Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 11, sostituire le parole: Conferenza unificata con le seguenti: Conferenza Stato Città.*

**28. 70.** (ex 26. 115.) Sgobio, Pistone.

*Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 11, sopprimere gli ultimi due periodi.*

\* **28. 121** (ex 26. 23) Osvaldo Napoli, Galvagno.

*Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 11, sopprimere gli ultimi due periodi.*

\* **28. 71.** (ex 26. 132). De Brasi, Lulli.

*Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 11, sopprimere gli ultimi due periodi.*

\* **28. 72.** (ex 26. 84, ex 26. 60 e 1984/I/26. 8) Lusetti, Fioroni, Ruggieri, Soda.

*Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 11, secondo periodo, dopo le parole: Il regolamento in particolare aggiungere le seguenti: individua i servizi pubblici di rilevanza industriale e.*

**28. 122** (ex \* 26. 177.) Cristaldi.

*Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 11, ultimo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: dieci anni.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo**

**28. 73.** (ex 26. 50.) Ruggieri.

*Al comma 1, capoverso Art. 113, comma 11, ultimo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: dieci anni.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**28. 123** (ex 26. 149.) Parolo, Guido Dussin, Pagliarini, Sergio Rossi.

*Al comma 1, capoverso Art. 113, sopprimere il comma 12.*

**Seguono compensazione del Gruppo CCD-CDU Biancofiore.**

**28. 124.** (ex 26. 159.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

*Al comma 1, capoverso Art. 113, al comma 12, aggiungere in fine il seguente periodo: Le disposizioni del presente articolo non si applicano al settore del trasporto pubblico locale, che resta disciplinato dal decreto legislativo 19 novembre*

1997, n. 422, così come modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400.

**Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - l'Ulivo.**

**28. 74.** (ex 26. 118, ex 26. 189 e 1984/IX/26. 10.) Duca, Gibelli, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Raffaldini, Rognoni, Panattoni, Susini, Tidei, Di Gioia, Pasetto, Lusetti, Innocenti.

*Sopprimere il comma 2.*

\* **28. 126.** (ex 26. 181) Alfano Angelino, Giudice.

*Sopprimere il comma 2.*

\* **28. 75.** (ex 26. 67). Ruggieri.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Laddove le vigenti disposizioni di settore non stabiliscano un congruo periodo di transizione ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, il regolamento di cui al comma 11 del citato articolo 113 indica i termini di scadenza o di anticipata cessazione dei rapporti in corso di gestione di servizi pubblici locali, sorti in base a procedure diverse dall'evidenza pubblica. In ogni caso, tali termini non possono essere inferiori a cinque anni e superiori a dieci, in relazione alla diversa intensità degli investimenti in corso ed ai relativi piani di ammortamento. Dai medesimi termini decorre l'applicazione del divieto di cui al comma 5 dell'articolo 113, sopra richiamato. Il regolamento stesso definisce altresì, con decorrenza dalla sua entrata in vigore, l'ammissione alle gare delle imprese estere, a condizioni di reciprocità in relazione ai tempi di effettiva attuazione del regime di concorrenza nei relativi mercati interni.

\* **28. 76.** (ex 26. 85 e 1984/I/26. 9.). Fioroni, Lusetti, Soda.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Laddove le vigenti disposizioni di settore non stabiliscano un congruo periodo di transizione ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 113 del Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, il regolamento di cui al comma 11 del citato articolo 113 indica i termini di scadenza o di anticipata cessazione dei rapporti in corso di gestione di servizi pubblici locali, sorti in base a procedure diverse dall'evidenza pubblica. In ogni caso, tali termini non possono essere inferiori a cinque anni e superiori a dieci, in relazione alla diversa intensità degli investimenti in corso ed ai relativi piani di ammortamento. Dai medesimi termini decorre l'applicazione del divieto di cui al comma 5 dell'articolo 113, sopra richiamato. Il regolamento stesso definisce altresì, con decorrenza dalla sua entrata in vigore, l'ammissione alle gare delle imprese estere, a condizioni di reciprocità in relazione ai tempi di effettiva attuazione del regime di concorrenza nei relativi mercati interni.

\* **28. 77.** (ex 26. 131). De Brasi, Lulli.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Laddove le vigenti disposizioni di settore non stabiliscano un congruo periodo di transizione ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, il regolamento di cui al comma 11 del citato articolo 113 indica i termini di scadenza o di anticipata cessazione dei rapporti in corso di gestione di servizi pubblici locali, sorti in base a procedure diverse dall'evidenza pubblica. In ogni caso, tali termini non possono essere inferiori a cinque anni e superiori a dieci, in relazione alla diversa intensità degli investimenti in corso ed ai relativi piani di ammortamento. Dai medesimi termini decorre l'applicazione del divieto di cui al comma 5 dell'articolo 113, sopra richiamato. Il regolamento stesso definisce altresì, con decorrenza

dalla sua entrata in vigore, l'ammissione alle gare delle imprese estere, a condizioni di reciprocità in relazione ai tempi di effettiva attuazione del regime di concorrenza nei relativi mercati interni.

**28. 127.** (ex \*26. 24.) Osvaldo Napoli, Galvagno.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* All'articolo 115 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto il seguente comma:

*7-bis.* Le stesse modalità di cui ai commi precedenti si applicano anche alla trasformazione di aziende consortili, intendendosi sostituita al consiglio comunale l'assemblea consortile. In questo caso le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti; gli enti locali che non intendono partecipare alla società hanno diritto alla liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a bilancio della relativa quota di capitale.

\* **28. 78.** (ex \* 26. 129 e 26. 120). De Brasi, Lulli, Innocenti.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* All'articolo 115 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto il seguente comma:

*7-bis.* Le stesse modalità di cui ai commi precedenti si applicano anche alla trasformazione di aziende consortili, intendendosi sostituita al consiglio comunale l'assemblea consortile. In questo caso le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti; gli enti locali che non intendono partecipare alla società hanno diritto alla liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a bilancio della relativa quota di capitale.

\* **28. 79.** (ex .26. 90 e 1984/I/26. 11.). Lusetti, Fioroni, Soda.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*2-bis.* All'articolo 115 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto il seguente comma:

*7-bis.* Le stesse modalità di cui ai commi precedenti si applicano anche alla trasformazione di aziende consortili, intendendosi sostituita al consiglio comunale l'assemblea consortile. In questo caso le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti; gli enti locali che non intendono partecipare alla società hanno diritto alla liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a bilancio della relativa quota di capitale.

\* **28. 128** (ex \* 26. 26.) Osvaldo Napoli, Galvagno.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Al comma 1 dell'articolo 116 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: « per l'esercizio di servizi pubblici » sono aggiunte le parole: « di cui all'articolo 113-bis, ».

\*\* **28. 129** (ex \* 26. 25.) Osvaldo Napoli, Galvagno.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Al comma 1 dell'articolo 116 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole « per l'esercizio di servizi pubblici » sono aggiunte le parole: « di cui all'articolo 113-bis, ».

\*\* **28. 80.** (ex 26. 130). De Brasi, Lulli.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Al comma 1 dell'articolo 116 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole « per l'esercizio di servizi pubblici » sono aggiunte le parole: « di cui all'articolo 113-bis, ».

\*\* 28. 81. (ex 26. 89 e 1984/I/26. 10). Lusetti, Fioroni, Soda.

*Al comma 3, capoverso Art. 113-bis, comma 1, sopprimere le parole:* ma comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 116 del presente testo unico,

\* 28. 82. (ex 26. 71 e 1984/I/26. 12.). Fioroni, Lusetti, Vernetti, Milana, Soda.

*Al comma 3, capoverso Art. 113-bis, comma 1, sopprimere le parole:* ma comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 116 del presente testo unico,

\* 28. 83. (ex 26. 128). De Brasi, Lulli.

*Al comma 3, capoverso Art. 113-bis, comma 1, sopprimere le parole:* ma comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 116 del presente testo unico,

\* 28. 130. (ex \* 26. 34.) Alberto Giorgetti, Saglia.

*Al comma 3, capoverso Art. 113-bis, comma 1, sopprimere le parole:* ma comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 116 del presente testo unico.

\* 28. 131. (ex \* 26. 27.) Osvaldo Napoli, Galvagno.

*Al comma 3, capoverso Art. 113-bis, comma 1, alinea, dopo le parole:* del presente testo unico *aggiungere le seguenti:*

cietà cessa di diritto il rapporto di lavoro dipendente tra il comune e gli anzidetti farmacisti;

28. 136. (ex 26. 6.) Moroni.

*Al comma 3, capoverso Art. 113-bis, sopprimere il comma 3.*

28. 88. (ex 1984/I/26. 13.) Marone, Bielli, Chiti.

*Al comma 3, capoverso Art. 113-bis, comma 3, dopo le parole:* del tempo libero anche *aggiungere le seguenti:* a società cooperative e.

28. 132 (ex \* 26. 162.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Volonté.

*Al comma 3, capoverso Art. 113-bis, sopprimere il comma 4.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione comunista.**

28. 84. (ex 26. 197). Russo Spena, Giordano, Mascia.

*Al comma 3, capoverso Art. 113-bis, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. All'articolo 9, comma 1, della legge 2 aprile 1968, n. 475 come sostituito dall'articolo 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « legge 8 giugno 1990, n. 142, » è aggiunta la seguente: « unicamente ».

b) la lettera d) è sostituita dalle seguenti:

« d) a mezzo di società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113-bis, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità. All'atto della costituzione della so-

cietà cessa di diritto il rapporto di lavoro dipendente tra il comune e gli anzidetti farmacisti;

*e)* a mezzo di società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113-bis, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tra il comune e i farmacisti iscritti all'albo professionale, che non siano titolari di farmacia, qualora non sia possibile la costituzione di cui alla lettera *d)* ».

\* **28. 137.** (ex \* 26. 7.) Moroni.

*Al comma 3, capoverso Art. 113-bis, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* All'articolo 9, comma 1, della legge 2 aprile 1968, n. 475 come sostituito dall'articolo 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo le parole: « legge 8 giugno 1990, n. 142, » è aggiunta la seguente: « unicamente ».

*b)* la lettera *d)* è sostituita dalle seguenti:

« *d)* a mezzo di società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113-bis, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità. All'atto della costituzione della società cessa di diritto il rapporto di lavoro dipendente tra il comune e gli anzidetti farmacisti;

*e)* a mezzo di società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113-bis, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tra il comune e i farmacisti iscritti all'albo professionale, che non siano titolari di farmacia, qualora non sia possibile la costituzione di cui alla lettera *d)*« .

\* **28. 133.** (ex \* 26. 196 e 1984/I/26. 14.) Fioroni, Soda.

*Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:*

ART. 28-bis.

*(Incentivi all'aggregazione delle strutture di gestione dei servizi pubblici degli enti locali).*

1. Al fine di favorire l'aggregazione della domanda e dell'offerta dei servizi pubblici locali negli ambiti ottimali definiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge ed, in assenza di esse, dalle regioni competenti, nonché di incentivare le trasformazioni delle aziende speciali e delle gestioni in economia, si applicano le seguenti disposizioni:

*a)* le fusioni, le trasformazioni e i conferimenti inerenti alle società alle quali sia affidata la gestione dei servizi pubblici, effettuati dagli enti locali dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006, sono esenti, senza limite di valore, dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura;

*b)* presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo alimentato dalle risorse finanziarie costituite dal cinquanta per cento delle entrate erariali derivanti dall'assoggettamento ad IRPEG dei redditi prodotti dalle società di capitali partecipate dagli enti locali, che, a decorrere dal 1° gennaio 2001, siano state anche più volte sottoposte ai processi di cui alla lettera *a)*, purché dagli stessi derivi un incremento di almeno il 30 per cento degli utenti serviti rispetto a quelli dell'impresa che inizialmente ne contava il numero maggiore. A partire dai redditi relativi all'anno 2002, le risorse del fondo vengono annualmente distribuite tra gli enti locali che attuano tali processi. La parte di gettito derivante dall'IRPEG versata da ciascuna società, iscritta nel fondo, viene annualmente suddivisa tra gli enti locali partecipanti al capitale della stessa, in proporzione alle azioni ed alle quote da loro possedute. Il fondo si estingue una

volta che siano state distribuite agli enti locali le somme relative ai redditi prodotti dalle società di cui sopra nel 2006.

2. Il fondo di cui al comma 1, lettera b), è istituito, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

\* **28. 04.** (ex 26. 04.) Osvaldo Napoli, Galvagno.

*Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:*

ART. 28-bis.

*(Incentivi all'aggregazione delle strutture di gestione dei servizi pubblici degli enti locali).*

1. Al fine di favorire l'aggregazione della domanda e dell'offerta dei servizi pubblici locali negli ambiti ottimali definiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge ed, in assenza di esse, dalle regioni competenti, nonché di incentivare le trasformazioni delle aziende speciali e delle gestioni in economia, si applicano le seguenti disposizioni:

a) le fusioni, le trasformazioni e i conferimenti inerenti alle società alle quali sia affidata la gestione dei servizi pubblici, effettuati dagli enti locali dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006, sono esenti, senza limite di valore, dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura;

b) presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo alimentato dalle risorse finanziarie costituite dal cinquanta per cento delle entrate erariali derivanti dall'assoggettamento ad IRPEG dei redditi prodotti dalle società di capitali partecipate dagli enti locali, che, a decorrere dal 1° gennaio 2001, siano state anche più

volte sottoposte ai processi di cui alla lettera a), purché dagli stessi derivi un incremento di almeno il 30 per cento degli utenti serviti rispetto a quelli dell'impresa che inizialmente ne contava il numero maggiore. A partire dai redditi relativi all'anno 2002, le risorse del fondo vengono annualmente distribuite tra gli enti locali che attuano tali processi. La parte di gettito derivante dall'IRPEG versata da ciascuna società, iscritta nel fondo, viene annualmente suddivisa tra gli enti locali partecipanti al capitale della stessa, in proporzione alle azioni ed alle quote da loro possedute. Il fondo si estingue una volta che siano state distribuite agli enti locali le somme relative ai redditi prodotti dalle società di cui sopra nel 2006.

2. Il fondo di cui al comma 1, lettera b), è istituito, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

\* **28. 01.** (ex 26. 05 e 1984/I/26. 01.). Lusetti, Fioroni, Annunziata, Iannuzzi, Stradiotto, Soda.

*Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:*

ART. 28-bis.

*(Incentivi all'aggregazione delle strutture di gestione dei servizi pubblici degli enti locali).*

1. Al fine di favorire l'aggregazione della domanda e dell'offerta dei servizi pubblici locali negli ambiti ottimali definiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge ed, in assenza di esse, dalle regioni competenti, nonché di incentivare le trasformazioni delle aziende speciali e delle gestioni in economia, si applicano le seguenti disposizioni:

a) le fusioni, le trasformazioni e i conferimenti inerenti alle società alle quali sia affidata la gestione dei servizi

pubblici, effettuati dagli enti locali dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006, sono esenti, senza limite di valore, dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura;

b) presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo alimentato dalle risorse finanziarie costituite dal cinquanta per cento, delle entrate erariali derivanti dall'assoggettamento ad IRPEG dei redditi prodotti dalle società di capitali partecipate dagli enti locali, che, a decorrere dal 1° gennaio 2001, siano state anche più volte sottoposte al processi di cui alla lettera a), purché dagli stessi derivi un incremento di almeno il 30 per cento degli utenti serviti rispetto a quelli dell'impresa che inizialmente ne contava il numero maggiore. A partire dai redditi relativi all'anno 2002, le risorse del fondo vengono annualmente distribuite tra gli enti locali che attuano tali processi. La parte di gettito derivante dall'IRPEG versata da ciascuna società, iscritta nel fondo, viene annualmente suddivisa tra gli enti locali partecipanti al capitale della stessa, in proporzione alle azioni ed alle quote da loro possedute. Il fondo si estingue una volta che siano state distribuite agli enti locali le somme relative ai redditi prodotti dalle società di cui sopra nel 2006.

2. Il fondo di cui al comma 1, lettera b), è istituito, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

\* **28. 02.** (ex 26. 08). Roberto Barbieri.

*Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:*

ART. 28-bis.

1. Il termine del periodo transitorio fissato dall'articolo 18, comma 3-bis, del

decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, come modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400, è abrogato.

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.**

**28. 03.** (ex 26. 016) Rocchi.

(A.C. 1984 - Sezione 4)

ARTICOLO 37 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 37.

(Sgravi per i nuovi assunti).

1. A tutti i datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, è riconosciuto, per i nuovi assunti nell'anno 2002 ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31 dicembre 2001 e per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore, lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) a loro carico, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e per il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo. Il beneficio si intende riconosciuto anche alle società cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i quali venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoro dipendente. Ai fini della concessione delle predette agevolazioni, si applicano le condizioni stabilite all'articolo 3, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, aggiornando al 31

dicembre 2001 le date di cui alla lettera a) del medesimo comma 6 dell'articolo 3.

2. L'efficacia della misura di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione ed ai vincoli della Commissione delle Comunità europee ai sensi degli articoli 87 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni.

3. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto anche per i territori individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nei limiti della disciplina degli aiuti di importanza minore (*de minimis*) di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001; sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi del predetto regolamento, purché non venga superato il limite massimo ivi stabilito.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI  
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI  
ALL'ARTICOLO 37 DEL DISEGNO DI  
LEGGE

ART. 37.

(Sgravi per i nuovi assunti).

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: A tutti i datori di lavoro privati con le seguenti: Agli enti locali, agli enti che utilizzano lavoratori socialmente utili.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista**

**37. 1.** (ex 34. 6.) Russo Spena, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: datori di lavoro privati aggiungere le seguenti: ivi compresi gli esercenti attività professionali.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo**

**37. 2.** (ex 34. 28.) Finocchiaro, Roberto Barbieri.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna con le seguenti: nei territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, nonché in quelli delle regioni Abruzzo e Molise.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo**

**37. 3.** (ex 34. 2.) Mariotti, Borrelli, Crisci, Cialente, Lolli.

*Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: Puglia, aggiungere le seguenti: Molise, unica regione europea in regime di fuoriuscita dall'obiettivo 1.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.**

**37. 4.** (ex 34. 32.) Ruta.

*Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: Sardegna aggiungere le seguenti: e nelle aree individuate dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 14 marzo 1995.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania**

**37. 16.** (ex 34. 23.) Caparini, Pagliarini, Rodeghiero, Bianchi Clerici.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: per i nuovi assunti aggiungere le seguenti: , anche con contratto di lavoro parziale ed a termine,*

**Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore**

**37. 18.** (ex 34. 20.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Volontè.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nell'anno 2002 con le seguenti: negli anni 2002, 2003 e 2004.*

**Seguono compensazioni dei gruppi Democratici di sinistra-L'Ulivo e Margherita, DL-L'Ulivo**

**37. 5.** (ex 34. 11.) Lumia, Finocchiaro, Enzo Bianco, Burtone, Cardinale, Cusumano, Piscitello.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nell'anno 2002 con le seguenti: negli anni 2002, 2003 e 2004.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.**

**37. 6.** (ex 34. 33.) Burtone, Enzo Bianco, Cardinale, Cusumano, Piscitello, Mattarella.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2001 con le seguenti: 30 giugno 2001, diminuite del dieci per cento,.*

**Seguono compensazioni dei Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Misto - Verdi - L'Ulivo, Misto - Socialisti Democratici Italiani, Misto - Comunisti Italiani e Margherita, DL-L'Ulivo.**

**37. 7.** (ex 34. 30.) Roberto Barbieri, Morgando, Violante, Castagnetti, Pecoraro Scanio, Rizzo, Michele Ventura, Villetti, Lion, Pistone.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per un periodo di tre anni con le seguenti: per un periodo di cinque anni.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**37. 19.** (ex 34. 17.) Alberto Giorgetti, Briguglio, Gamba, Cirielli, Lo Presti, Angela Napoli, Cannella, Villani Miglietta, Patarino, Fatuzzo, Paolone, Fragalà, Amoruso, Lisi.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: singolo lavoratore, aggiungere le seguenti: a tempo indeterminato e nel rispetto del contratto nazionale di lavoro.*

**37. 8.** (ex 34. 5.) Russo Spena, Giordano, Mascia, Alfonso Gianni.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: e all'Ente nazionale di previdenza fino alla fine del periodo, con le seguenti: nonché ad altri enti previdenziali a loro carico, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per i rispettivi Fondi pensione.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**37. 20.** (ex 34. 18.) Alberto Giorgetti, Briguglio, Cirielli, Lo Presti, Angela Napoli, Cannella, Villani Miglietta, Patarino, Fatuzzo, Tagliatela, Paolone, Fragalà, Amoruso, Catanoso, Gamba, Lisi.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I benefici si intendono applicabili ai nuovi assunti, indipendentemente dal tasso di disoccupazione rilevato nell'anno 2000.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**37. 21.** (ex 34. 13.) Alberto Giorgetti, Riccio.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Tra i datori di lavoro di cui all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, si intendono ricomprese anche le società cooperative relativamente ai propri soci lavoratori con i quali sia stato instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoro dipendente.

**Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore**

**37. 17.** (ex 34. 19.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Volontè.